Rettifica del regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento (UE) 2018/1488

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 256 del 19 luglio 2021)

1. Pagina 21, articolo 7, paragrafo 6, prima frase:

anziché: «6. Per la valutazione dei contributi di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettere da b) a f), dello statuto, …»

leggasi: «6. Per la valutazione dei contributi di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettere da b) a g), dello statuto, …».

2. Pagina 38, allegato, articolo 3, paragrafo 3:

anziché: «3. I soggetti giuridici non elencati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del presente statuto aventi sede in uno Stato membro che direttamente o indirettamente sostiene la ricerca e l'innovazione in uno Stato membro possono chiedere di aderire all'impresa comune in qualità di membri del settore privato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo purché contribuiscano al finanziamento di cui all'articolo 15 del presente statuto ai fini dell'adempimento della missione e del conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune enunciati all'articolo 3 del presente regolamento e accettino detto statuto.»

leggasi: «3. I soggetti giuridici non elencati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del presente statuto aventi sede in uno Stato membro che direttamente o indirettamente sostiene la ricerca e l'innovazione in uno Stato membro possono chiedere di aderire all'impresa comune in qualità di membri del settore privato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo purché contribuiscano al finanziamento di cui all'articolo 15 del presente statuto ai fini dell'adempimento della missione e del conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune enunciati all'articolo 3 del presente regolamento e accettino detto statuto.».

3. Pagina 48, allegato, articolo 15, paragrafo 3, punto g):

anziché: «g) i contributi in natura dei membri del settore privato o delle loro entità costitutive e affiliate quali definiti all'articolo 9, paragrafo 7, del presente regolamento.»

leggasi: «g) i contributi in natura dei membri del settore privato o delle loro entità costitutive e affiliate quali definiti all'articolo 2, punti 16) e 17), del presente regolamento.».

———

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 73 del 16 settembre 2021)

23CE1570